



Repubblica Italiana

Finanziato

Comune di Budrio

dall'Unione europea

Città Metropolitana di Bologna

NextGenerationEU

\*\*\*

**Registro scritture private n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_**

**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – MISSIONE 2,  
COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2**

\*\*\*

**CONTRATTO PER L'APPALTO RELATIVO ALL'“INTERVENTO DI  
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL PALASPORT DI  
MEZZOLARA MEDIANTE INSTALLAZIONE DI PANNELLI  
FOTOVOLTAICI”.**

Con la presente scrittura privata, valevole a tutti gli effetti di legge, tra:

- Comune di Budrio, con sede a Budrio, Piazza Filopanti n. 11, P.I. 00510771207 - C.F. 004697200379, nella persona dell' \_\_\_\_ in qualità di Responsabile del Settore Sviluppo del Territorio (atti del Sindaco nn. 20/2022 e 21/2022), domiciliato per la carica presso il Comune, il quale dichiara di intervenire nel presente atto non in proprio, ma in nome, per conto ed interesse del Comune stesso, di seguito denominato “Amministrazione”

e

- CIEM Srl, con sede a Zola Predosa (BO) Via Roma n. 57/f, P.I./C.F. 01693121202, nella persona del legale rappresentante Sig. \_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_, di seguito denominato “Appaltatore”

si conviene e stipula quanto segue.

PREMESSO CHE:

- con determinazione n. 509/2022 del Comune di Budrio è stato approvato il progetto esecutivo relativo all'“Intervento di riqualificazione energetica del Palasport di Mezzolara mediante installazione di pannelli fotovoltaici” per l'importo complessivo di € 90.000,00 IVA compresa (di cui € 65.500,00 per lavori soggetti a ribasso, € 2.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 22.500,00 per somme a disposizione) e si è stabilito di procedere all'affidamento in oggetto mediante affidamento diretto ai sensi dall'art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, così come modificato dal Decreto Legge n. 77/2021, convertito in Legge n. 108/2021;
- con determinazione n. 569/2022 del Settore Gare e Contratti dell'Unione dei Comuni Terre di Pianura i lavori in oggetto sono stati aggiudicati alla ditta CIEM Srl, con sede a Zola Predosa (BO) Via Roma n. 57/f, P.I./C.F. 01693121202 per un valore globale pari ad € 66.353,75 di cui 2.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre Iva 22%, a seguito del ribasso presentato del 1,75%;
- con determinazione n. 524/2022 del Comune di Budrio si è preso atto dell'aggiudicazione di cui sopra, è stata impegnata la relativa spesa e si è dato atto che il contratto tra le parti sarà stipulato in forma di scrittura privata e che tutte le spese conseguenti e derivanti dalla stipula dello stesso saranno a carico dell'Appaltatore;
- il Settore Gare e Contratti dell'Unione dei Comuni Terre di Pianura ha provveduto nei confronti dell'Appaltatore, alla verifica, con esito positivo, del possesso dei requisiti di ordine generale dichiarati in sede di gara ed essenziali ai fini della stipula del presente contratto;

- con verbale del 13/09/2022 è stata effettuata la consegna dei lavori in via d'urgenza nelle more della stipulazione del contratto, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 32 comma 8 del D.lgs. 50/2016;
- l'Appaltatore ha consegnato la polizza fidejussoria per la garanzia definitiva n. 1/39537/96/188378359 rilasciata da UnipolSai Assicurazioni S.p.A. – Agenzia di Castel Maggiore (BO) cod. ag. 100 per l'importo di € 3.317,69 (ai sensi di quanto previsto dall'art. 103, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, pari al 10% dell'importo contrattuale, ridotta del 50% poiché la ditta rientra nel novero delle piccole-medie imprese come da autodichiarazione acquisita agli atti con prot. n. 25293/2022);
- si rende necessario procedere alla stipulazione del relativo contratto d'appalto.

#### TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

fra le parti come sopra costituite, previa ratifica e conferma delle premesse si stipula quanto segue:

#### **Art. 1 – Oggetto del contratto.**

L'Amministrazione affida all'Appaltatore, che a mezzo del Legale Rappresentante \_\_\_\_\_ accetta, l'appalto relativo all'“Intervento di riqualificazione energetica del Palasport di Mezzolara mediante installazione di pannelli fotovoltaici”.

L'appalto ha ad oggetto tutti i lavori, le prestazioni e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto.

L'Appaltatore dichiara di accettare l'affidamento dei lavori di cui sopra senza riserva alcuna e si impegna a svolgerli con l'organizzazione di mezzi necessari e gestione a proprio rischio, alle condizioni previste da:

- Capitolato speciale d'appalto – parte amministrativa,
- Offerta economica presentata in sede di affidamento dall'Appaltatore;

i documenti sopra citati, unitamente alla determinazione n. 509/2022, nonché a tutti gli elaborati grafici e descrittivi del progetto, del cronoprogramma dei lavori e del Piano Operativo di Sicurezza redatto dall'Appaltatore, conservati agli atti, si intendono far parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se non materialmente ad esso allegati e vengono sottoscritti dalle parti contraenti le quali si ritengono con ciò impegnate al rispetto delle clausole in essi contenute.

**Art. 2 – Importo contrattuale.**

Il valore del presente contratto è fissato in € 66.353,75 (di cui € 2.000,00 per l'attuazione dei piani della sicurezza) oltre IVA, al netto del ribasso d'asta.

Il presente contratto è stipulato **a corpo**, pertanto l'importo indicato, resterà fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.

**Art. 3 – Durata del contratto.**

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 90 (novanta) naturali e consecutivi da capitolato decorrenti dalla data di consegna dei medesimi avvenuta in data 13/09/2022, cui si aggiungono 60 giorni (sessanta) relativi alla proroga richiesta e concordata per un totale complessivo di 150 giorni naturali e consecutivi, salvo sospensioni certificate dalla Direzione Lavori e quant'altro previsto nel citato Capitolato.

**Art. 4 – Obblighi dell'Appaltatore.**

L'Appaltatore è tenuto alla completa e perfetta esecuzione dell'intervento previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto, con personale e mezzi propri, senza gravare in alcun modo sulla struttura organizzativa dell'Amministrazione.

Si rinvia all'art. 49 del Capitolato Speciale d'Appalto – parte Amministrativa per

l'elencazione degli obblighi specifici dell'Appaltatore, con particolare riguardo al rispetto di quanto indicato dal Decreto del 7 Dicembre 2021 "Adozione delle linee guida volte a favorire le **pari opportunità di genere e generazionali**, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC all'art. 1 – punto 7".

**Nel caso in cui, ai fini dell'esecuzione del servizio in oggetto, l'Appaltatore o i suoi subappaltatori debbano ricorrere all'assunzione di nuovo personale sono tenuti ad osservare quanto previsto, in tema di occupazione giovanile e femminile, dal Decreto 7 dicembre 2021.**

L'Appaltatore è responsabile per ogni difetto di costruzione accertato dal Direttore dei Lavori nel corso dell'opera, ferme restando le responsabilità derivanti dal mancato, totale o parziale collaudo dell'opera. Si fa espresso rinvio alla disciplina contenuta nell'art. 18 del D.M. 19/4/2000 n. 145.

L'Appaltatore è altresì responsabile delle difformità, dei vizi, nonché rovina e difetti dell'opera di cui all'art. 1667 del Codice Civile.

L'Appaltatore ha stipulato, ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 26 del Capitolato Speciale d'Appalto – Parte Amministrativa – una polizza di assicurazione, valida per tutta la durata dei lavori, a copertura di eventuali danni subiti dal Comune di Budrio, a causa del danneggiamento o distruzione di opere e/o impianti nel corso dell'esecuzione dei lavori per una somma assicurata non inferiore a € 66.353,75 (sessantaseimilatrecentocinquantatrè/75 euro) rilasciata da UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Agenzia di Castel Maggiore (BO), polizza n. 188367550/2022 con scadenza fissata per al 31/03/2023.

La polizza di assicurazione n. 188367550/2022 sopra citata assicura inoltre il Comune di Budrio contro la R.C.T. (responsabilità civile per danni causati terzi nel

corso dei lavori), per una somma assicurata non inferiore a € 500.000,00 (cinquecentomila/00 euro).

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'Appaltatore non comporta l'inefficacia della garanzia.

Qualora a scadenza delle polizze sopra citate i lavori di cui al presente contratto non risultassero ultimati, l'Appaltatore si impegna sin da ora a prorogare tali garanzie per il tempo necessario.

Nel caso di inadempienze contrattuali il Committente avrà diritto di valersi di propria volontà della cauzione definitiva e l'Appaltatore dovrà reintegrarla nel termine che gli sarà prefisso, qualora il Committente abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o parte di essa.

A carico dell'Appaltatore viene posto altresì l'onere dell'esposizione, in corrispondenza del cantiere di un cartello indicante la natura dei lavori, il Comune di Budrio committente, la Ditta appaltatrice ed altri elementi ritenuti necessari dalla Direzione Lavori.

L'Appaltatore si impegna ad osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 105 comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

L'Appaltatore si obbliga altresì al rispetto del Codice di Comportamento Nazionale (DPR 62/2013) e aziendale. A tale proposito le parti dichiarano che un eventuale comportamento elusivo od in violazione degli obblighi di condotta qualora

compatibili, potranno costituire, per i casi di accertata grave violazione, clausola risolutiva o di decadenza dal rapporto.

#### **Art. 5 – Modifiche del contratto durante il periodo di efficacia.**

Si applica l'art. 106 del D.lgs. 50/2016 e l'art. 29 del Capitolato speciale d'appalto – parte Amministrativa.

I prezzi aggiudicati rimarranno invariati fino alla fine dell'appalto. Potrà essere riconosciuta, a seguito di richiesta scritta, revisione prezzi nei limiti previsti dall'art. 27 del Capitolato speciale d'Appalto – parte Amministrativa.

#### **Art. 6 – Penalità.**

L'Appaltatore, nell'esecuzione dei lavori, ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e regolamentari e alle norme del capitolato e del presente contratto.

Per le penali trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 15 del Capitolato Speciale d'Appalto – Parte Amministrativa.

In relazione alle **Penali relative alle Pari Opportunità**, si fa riferimento a quanto indicato dal Decreto del 7 Dicembre 2021 “Adozione delle linee guida volte a favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC all'art. 1 – punto 7”, nonché all'articolo 49 del Capitolato Speciale d'Appalto – Parte Amministrativa.

In ragione del particolare interesse della Stazione appaltante all'ultimazione anticipata del servizio, qualora la predetta ultimazione finale avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto, e l'esecuzione dell'appalto sia conforme alle obbligazioni assunte, all'appaltatore è riconosciuto un **premio**, per ogni giorno di anticipo sul termine finale, pari al 0,6 per cento dell'importo

giornaliero della penale; il premio di accelerazione non si applica alle scadenze intermedie o alle ultimazioni parziali.

Tale premio è riconosciuto utilizzando le somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti e nei limiti delle risorse disponibili.

**Art. 7 – Risoluzione e recesso dal contratto.**

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 108 e 109 del D.Lgs. 50/2016 e gli artt. 41 e 42 del Capitolato Speciale d'Appalto – Parte Amministrativa.

**Art. 8 – Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari.**

I pagamenti in acconto avverranno secondo le modalità previste dagli artt. 20 e 21 del Capitolato Speciale d'Appalto.

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 136 e ss.m.ii.

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 136 e ss.mm.ii.

A tal fine si comunica che ai lavori in oggetto è stato attribuito il **CIG DERIVATO 9374180A0C** e il codice **CUP J54J22000370006** che dovranno essere indicati sulle fatture emesse per i lavori in oggetto.

**Art. 9 – Certificato di Regolare Esecuzione.**

Il Certificato di Regolare Esecuzione deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori.

L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto Certificato che ha carattere provvisorio. Il predetto Certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dal Comune di Budrio; il silenzio



di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal Comune di Budrio prima che il Certificato di Regolare Esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà del Comune di Budrio richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

#### **Art. 10 - Protezione dei dati**

Ai sensi del Regolamento del Parlamento Europeo n. 2016/679/UE relativo alla protezione dei dati personali (GDPR) e della normativa nazionale vigente, "Titolare del Trattamento" dei dati è l'Amministrazione Comunale di Budrio e, relativamente agli adempimenti inerenti il presente contratto, "Responsabile del Trattamento" è \_\_\_\_\_, nella sua qualità di Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento in oggetto.

L'Amministrazione e l'Appaltatore si impegnano all'adempimento degli obblighi derivanti dalla normativa suddetta.

#### **Art. 11 – Cessione del contratto.**

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

#### **Art. 12 – Subappalto.**

L'Appaltatore non ha manifestato, in sede di gara, la volontà di subappaltare le prestazioni oggetto di contratto.

**Art. 13 – Soluzione delle controversie.**

Per ogni eventuale controversia derivante dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, è competente il Foro di Bologna, restando espressamente esclusa la competenza di ogni altro Foro.

**Art. 14 - Misure anticorruzione**

L'Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente: a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto; b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso; c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni l'Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto, a ex dipendenti dell'Amministrazione che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, negli ultimi tre anni di servizio, per conto dell'Amministrazione nei confronti dell'Appaltatore medesimo.

Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi dei precedenti commi, ovvero l'Appaltatore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si intenderà

risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa dell'Appaltatore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

**Art. 15 – Rinvio.**

Per quanto non previsto dal presente contratto si rinvia al Capitolato speciale d'appalto e agli altri allegati, nonché ai documenti richiamati all'art. 1.

Per quanto non espressamente disciplinato si fa riferimento, in via gradata, al D.lgs. 50/2016 e alle norme in materia di contratti pubblici vigenti al momento della stipula, al codice civile e alle altre disposizioni normative vigenti.

**Art. 16 – Registrazione e spese contrattuali.**

Le spese inerenti e conseguenti il presente contratto, nessuna eccettuata od esclusa, sono a completo ed esclusivo carico dell'Appaltatore, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi dell'Amministrazione.

Il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634 e ss.mm.ii., a cura e spese della parte richiedente.

**Art. 17 – Clausola finale.**

Il presente contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme.

Qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole contrattuali non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto o di

parte di esso da parte dell'Amministrazione non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti spettanti che l'Amministrazione si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per l'Amministrazione \_\_\_\_\_ (\*)

Per l'Appaltatore \_\_\_\_\_ (\*)

(\*) Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

